



Repertorio N.11899

Raccolta N.8921

-----DEPOSITO DI DOCUMENTO-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattordici del mese di novembre.

In Genova, nel mio studio in Via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi civico numero quattro interno numero ventuno.

Avanti a me, Dottoressa **RAFFAELLA GRASSO**, **NOTAIO** in **GENOVA**, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,

-----È PRESENTE IL SIGNOR-----

OLIVA DANILO LUIGI, nato a Genova (GE) il 2 luglio 1937, domiciliato per la carica in Genova (GE), Via Albertazzi n. 3R, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e come tale Legale rappresentante dell'Associazione:

"**CIRCOLO AUTORITA' PORTUALE E SOCIETA' DEL PORTO DI GENOVA APS - ASD**" con sede in Genova (GE), Via Albertazzi n. 3R, titolare di Codice Fiscale 80038390102, munito di idonei poteri a quanto *infra* in forza del vigente Statuto.

Detto Comparsante, della cui personale identità, qualifica e poteri io Notaio sono certo, nella spiegata qualità richiede a me Notaio di voler ricevere in deposito nei miei rogiti, al fine di effettuarne la registrazione e gli altri adempimenti occorrenti e di rilasciarne copie, il seguente documento:

"**STATUTO DEL CIRCOLO AUTORITA' PORTUALE E SOCIETA' DEL PORTO DI GENOVA APS - ASD**", approvato dall'assemblea generale straordinaria svoltasi a Genova il 27 giugno 2024".

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, ritiro il suddetto documento e al presente atto lo allego sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa datami dal Comparsante, dichiarando di averne esatta e completa conoscenza.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 13 D.L.gs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Comparsante mi autorizza al trattamento dei dati personali, come definiti dall'art. 4 di detto Regolamento UE, limitatamente alle finalità connesse e relative al presente contratto, dandosi atto di essere stata informata, ai sensi dell'art. 13 di detto Regolamento UE, delle modalità di trattamento di tali dati e dei diritti riconosciuti agli interessati, ed indicando, come titolare del trattamento dei dati personali, il Notaio rogante, al quale potrà indirizzare ogni richiesta.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Signor Comparsante che l'approva e riconoscendolo pienamente conforme alla sua volontà con me lo sottoscrive alle ore sedici e minuti quindici.

Scritto per la maggior parte a macchina da persona di mia fiducia e completato a penna di mia mano quest'atto occupa di un foglio e tre pagine circa.

Registrato a: GE
il 19/11/2024
n. 38649
Serie 1T
Pagati euro 200,00
Modello Unico

Firmato: Danilo Luigi Oliva

" Raffaella Grasso Notaio

Allegato "A"

ALLEGATO "A" AL N° 321 DI RACCOLTA

STATUTO

CIRCOLO AUTORITA' PORTUALE E

SOCIETA' DEL PORTO DI GENOVA APS - ASD

ART. 1 - Denominazione e sede

1 È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 del D. Lgs. 36/21 e s.m.i. , del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, CIRCOLO AUTORITA' PORTUALE APS-ASD, che assume la forma giuridica di associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3 Come specificato l'associazione ha anche natura di associazione sportiva dilettantistica e come tale provvederà alle iscrizioni nei registri CONI per le attività sportive svolte.

4 L'associazione ha sede legale nel comune di Genova in Via A. Albertazzi 3R. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

Alfano

Lara

Rea

1	L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante	
	l'esercizio, in via stabile e principale, delle seguenti atti-	
	vità di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:	
	"- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa;	
	- i) organizzazione e gestione di attività culturali, ar-	
	tistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,	
	anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura	
	e della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo;	
	- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	- l) formazione extra scolastica, finalizzata alla preven-	
	zione della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa;	
	- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilet-	
	tantistiche;	
	- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita	
	di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	

Alfredo D'Amico

Antonio D'Amico

Edoardo

	166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni	
	o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale a norma del presente articolo;	
	- v) promozione della cultura della legalità, della pace	
	tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;	
	- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, socia-	
	li e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli u-	
	tenti delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei	
	tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.	
	53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,	
	comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."	
	Lo scopo principale del circolo è quello di promuovere socia-	
	lità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e	
	civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando	
	attività culturali, ricreative e formative nonché servizi.	
	Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ri-	
	creative e formative sono potenziali settori di intervento del	
	circolo.	
	Il circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali,	
	potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e	
	finanziarie che riterrà opportune.	
	Sono campi prioritari di iniziativa del Circolo:	
	• la promozione della cultura, delle sue forme espressive,	

Alfredo Lomonte

Renzo Lomonte

Renzo Lomonte

della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per
l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione cultu-
rale;

- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione
dell'accesso alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla
cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione,
la promozione dell'inclusione digitale;

- la promozione del volontariato inteso come partecipazio-
ne democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e
di cittadinanza;

- la promozione del turismo sociale e sostenibile come
forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra
le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare
dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di tu-
rismo consapevole;

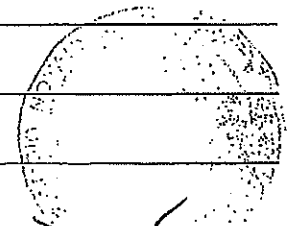
- l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche,
sportive, ricreative e di socialità;

- le attività di promozione ed espressione culturale, di
spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile,
organizzate anche all'interno delle strutture educative e sco-
lastiche;

- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché
la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali
ostelli, camping e case per ferie, ivi compresa la sommini-
strazione di alimenti e bevande, il tutto ai sensi delle nor-

Alfredo D'Amico

Antonio D'Amico



Polli

	mative vigenti in materia;	
	• conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte	
	del CONI o di ente di promozione sportiva, si pone come fi-	
	nalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive con-	
	nesse alle discipline dello svolgimento di attività marinare-	
	sche e allo sport della vela, scuola vela, biliardo bocchette,	
	bocce volo, calcio maschile e femminile 5/7 scuola calcio,	
	attività nautiche ludiche, pesca di superficie, Rugby, scuola	
	Rugby , canottaggio, ciclismo, derive, ginnastica, salute,	
	fitness, yoga, karate, tennis, padel, escursionismo e sci e	
	ogni altra disciplina sportiva, intese come mezzo di forma-	
	zione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione	
	di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, didattica o	
	di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuo-	
	vere la conoscenza e la pratica delle citate discipline. Per	
	il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione	
	potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzio-	
	ne, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sporti-	
	ve abilitate alla pratica della discipline indicate, nonché lo	
	svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento	
	e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva	
	delle discipline sopra indicate. L'associazione accetta incon-	
	dizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del	
	Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni	
	Sportive o degli Enti di Promozione Sportiva cui aderisce pur-	

Alfano Antonio

Contestini

Contestini

	ché non in contrasto con la normativa sugli ETS e s'impegna ad
	accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi
	competenti della federazione dovessero adottare a suo carico,
	nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere
	in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare
	attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte
	integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei
	regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o
	alla gestione delle società affiliate. L'associazione
	s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei pro-
	pri atleti tesserati al fine di nominare il loro rappresentan-
	te con diritto di voto nelle assemblee federali.
	• In generale tutti i campi in cui si manifestino espe-
	rienze culturali, ricreative e formative sono settori di in-
	tervento del Circolo.
	2 Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei
	propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in
	modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri asso-
	ciati e delle persone aderenti agli enti associati.
	3 Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione
	potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivi-
	da finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e
	privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
	ART. 3 - Attività diverse
	1 L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.

Affetto Neri

Fantuzzi

Re

	Lgs. 117/2017, dell'art. 9 D. Lgs. n. 36/21 quando applicabile, e	
	delle specifiche norme applicabili alle associazioni sportive	
	dilettantistiche, attività diverse da quelle di interesse ge-	
	nerale di cui al precedente articolo, a condizione che siano	
	secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse	
	generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai	
	decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vi-	
	gente.	
	ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione	
	utili	
	1 L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto	
	che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.	
	2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di uti-	
	lità sociale o all'incremento del proprio patrimonio.	
	3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di	
	utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,	
	comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fon-	
	datori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori	
	ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	
	recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
	del rapporto associativo salvo che la destinazione e la di-	
	stribuzione siano imposti per legge.	

Stefano

Alfredo

Federico

Roberto

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1 L'associazione si ispira ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione della elettività delle cariche sociali. E' fatto divieto la trasferibilità delle quote o contributi associativi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità delle stesse è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2 Gli associati sono le persone fisiche in numero non inferiore a sette primariamente e storicamente costituite dai lavoratori dipendenti ed i pensionati dell'Autorità Portuale del Porto di Genova e delle Società Associate, le vedove/i degli stessi ed i componenti del nucleo familiare. Possono essere Soci inoltre tutti coloro che abbiano raggiunta la maggiore età. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto dalle norme di legge, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio RUNTS e integrare il numero degli associati entro un anno."

3 Per i soci in minore età, iscritti previa richiesta fir-

Alfredo D'Amico

Conferenza

Porto di Genova
Runts

mata da chi esercita la potestà genitoriale e le quote associative decorreranno dal sedicesimo anno d'età.

4 Tutti gli aspiranti soci devono riconoscersi nel presente statuto e nei suoi principi ispiratori e fare richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.

5 L'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

6 Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera in occasione della successiva convocazione.

7 Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge

Alfredo

Fantodigoli

Collegio

(in caso di persona giuridica);

- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1 Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2 Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; godere del pieno elettorato attivo e passivo;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

- recedere dall'appartenenza all'associazione

- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

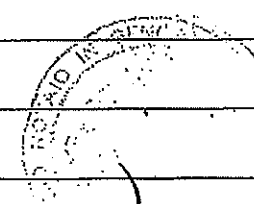
- frequentare il Circolo sia nella sede centrale che nelle sedi periferiche;

- usufruire di tutti gli impianti del Circolo, partecipare alle manifestazioni indette dal Consiglio Direttivo del Circolo o dalle Sezioni;

- usufruire di tutte le agevolazioni previste per gli aderenti.

Alfonsino

Spese 10/10/10



20/10

3 Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- rispettare le delibere degli organi sociali;

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1 L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2 Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3 Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

Alfonso Mare

San Luigi

Colli

4 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6 L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1 Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
- Collegio dei Probiviri (eventuale)

2 Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del

Assessore

Assessore

Assessore

triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1 L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. Il Presidente dell'Assemblea sarà eletto dall'Assemblea stessa mentre il segretario sarà in ogni caso il segretario del Circolo. L'assemblea si riunisce fisicamente o in audio-video-conferenza, garantendo ad ogni intervenuto la possibilità di intervento e garantendo la possibilità per il presidente e il segretario di verificare la persona dell'intervenuto.

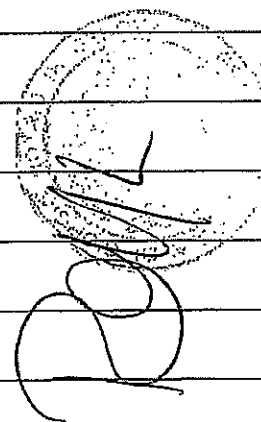
2 Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3 È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o qualsivoglia altro sistema tecnologico idoneo a confermare il raggiungimento degli interessati, oltre che con pubblicazione in bacheca della convocazione presso la sede sociale, nei reparti dell'Autorità Portuale e delle Società Associate.

4 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministra-

Stefano Mare

Stefano Mare



tivo lo ritenga necessario.

5 I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6 Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7 Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

9 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associa-

Alfredo Arre

Per delega

DOM

ti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11 L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza in prima convocazione di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di modifiche allo statuto dovute a emanazioni di nuove leggi o alla sostituzione di leggi vigenti è sufficiente l'approvazione dell'assemblea ordinaria

12 L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro con-

Stefano Maria

Stefano Maria

Stefano Maria

fronti;

-- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Nell'anno di scadenza del mandato al Consiglio direttivo, nel periodo compreso fra il 1° novembre ed il 15 dicembre, l'Assemblea provvederà alla nomina di una Commissione elettorale composta da soci che non siano inclusi nelle liste dei candidati, che cureranno lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri (se previsto).

ART. 10 - Consiglio Direttivo

1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea con un minimo di cinque. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano qualsiasi carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Alfredo Amore

Stefano Gili

Reda

3 L'elezione del Consiglio Direttivo del Circolo può avvenire con votazione delle liste dei candidati predisposte dalla Commissione Elettorale votata in Assemblea.

4 Le votazioni potranno effettuarsi, su decisione dell'Assemblea, mediante seggi elettorali o tramite comunicazioni postali utilizzando gli strumenti necessari al fine di garantire la massima sicurezza nei confronti delle attribuzioni delle preferenze e della privacy.

5 Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

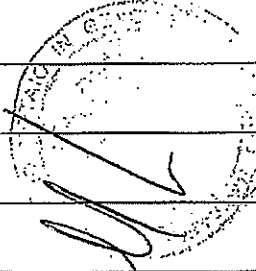
6 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7 Il Consiglio Direttivo si riunisce in presenza o in video-audio-conferenza, su convocazione del presidente, di norma una volta al mese e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8 La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 3 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

Alfredo

Luigi


Red

9	L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3	
	(tre) riunioni consecutive può comportare la sua immediata de-	
	cadenza automatica dalla carica,	
10	Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o di-	
	missionario si provvede designando il primo dei non eletti o	
	procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assem-	
	blea utile.	
11	Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:	
	- amministra l'associazione;	
	realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordi-	
	nandone l'attività e autorizzandone la spesa;	
	- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali con-	
	tratti di lavoro con il personale;	
	- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;	
	- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione	
	nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vi-	
	gente.	
12	Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è	
	generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono	
	opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico	
	nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne	
	erano a conoscenza.	
13	Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra	
	i propri componenti	
°	Il Presidente	

Luigi Leone

Carlo G. G. G.

Luigi

	° Il Vice Presidente	
	° Il Segretario	
	° Il Vice Segretario	
	° L'Economo	
	° Il Tesoriere/i.	
14	Il Consiglio di Presidenza può essere composto dai seguenti componenti:	
	° Il Presidente	
	° Il Vice Presidente	
	° Il Segretario	
	° L'Economo	
	° Il Tesoriere/i;	
	° Consigliere o più consiglieri, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio di Presidenza si riunisce su richiesta del Presidente quando lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei componenti dello stesso ufficio. Le iniziative assunte dal Consiglio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.	
15	IL SEGRETARIO Svolge le mansioni atte al suo incarico. Prepara, su indicazione del Presidente e dei Consiglieri gli "ordini del giorno" per le riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea. È responsabile dei libri sociali.	
16	IL VICE SEGRETARIO in assenza ed in collaborazione con lo stesso segretario agisce con pari competenze.	

17	IL TESORIERE/I predispone il bilancio consuntivo e, ove contabilmente e tecnicamente possibile, quello preventivo, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme. Provvede alla gestione finanziaria del Circolo ed è responsabile della tenuta dei libri contabili. .	
18	L'ECONOMO tiene in consegna il materiale del Circolo, (mobili, arredi, attrezzature) provvede alla manutenzione, tiene aggiornate le schede d'inventario e s'interessa degli acquisti necessari per le sostituzioni o per le nuove necessità. Garantisce la miglior efficienza delle attrezzature, fornisce al Consiglio Direttivo, su richiesta, gli elementi atti a stabilire la correttezza delle procedure di acquisto.	
19	Per la realizzazione di quanto previsto da questo Statuto, possono essere costituite delle Sezioni che fanno parte integrante del Circolo, ma vengono gestite con alcuni elementi di autonomia, concordati di volta in volta con il Consiglio Direttivo del Circolo. La costituzione di una Sezione può essere proposta da un gruppo di soci o dal Consiglio Direttivo e dovrà ottenere l'approvazione del Consiglio Direttivo stesso. Le Sezioni possono avere loro regolamenti interni a condizione che siano approvati dal Consiglio Direttivo del Circolo. Le Sezioni eleggeranno autonomamente i propri quadri direttivi, i quali resteranno in carica per un massimo di tre anni, con scadenza del mandato coincidente con quella del Consiglio Di-	

rettivo. I responsabili della Sezione possono essere convocati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo del Circolo, con voto consultivo, quando siano trattati argomenti riguardanti la Sezione di appartenenza. I rendiconti delle Sezioni, unitamente a quelli preventivi per l'anno in corso, devono essere presentati al Consiglio Direttivo del Circolo entro il 31 gennaio successivo all'anno solare trascorso e sono soggetti alle verifiche degli organi competenti. La sezione potrà essere sciolta previa delibera del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea del Circolo. Tutti gli incarichi di cui al presente articolo sono svolti a titolo gratuito.

ART. 11 - Il Presidente

1 Il presidente dell'associazione, che è anche presidente del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2 Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3 Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, Convoca le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito

Appulo

Len body, di

201/10

all'attività compiuta.

4 Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1 L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D, Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con

Alfonso

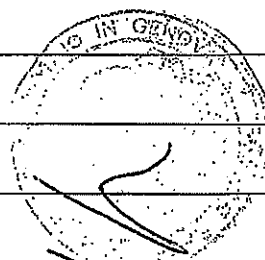
Leandro

ROMA

	riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora	
	applicabili;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, am-	
	ministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs.	
	117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la re-	
	visione legale dei conti;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.	
	- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi	
	previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dall'organo di controllo.	
	3 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere	
	ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiede-	
	re agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	4 Il Comitato Contabile è composto da due membri, dipendenti	
	di Società e/o Imprese Portuali, ha poteri di visione ed ispe-	
	zione sulla contabilità del Circolo per relazionare eventual-	
	mente il Consiglio Direttivo	
	ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti	
	È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs	

Depuis

Depuis



Depuis

	117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale	
	dei conti o da una società di revisione legale, iscritti	
	nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attri-	
	buita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al prece-	
	dente articolo.	
	ART. 14 - Collegio dei Probiviri	
	1 Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno	
	di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi.	
	2 I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di	
	tre, durano in carica 3 esercizi e sono	
	rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.	
	3 La carica di Proboviro è incompatibile con quella di	
	membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore e/o di membro	
	dell'organo di controllo è svolta a titolo gratuito.	
	4 Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a mag-	
	gioranza fra i suoi componenti.	
	5 Il Collegio decide sulle controversie che dovessero in-	
	sorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi	
	organi. Il Collegio decide in forma scritta, nel rispetto del	
	principio del contraddittorio, pro bono et aequo, senza vinco-	
	li di procedura. Il lodo così emesso è inappellabile.	
	ART. 15 - Risorse	
	1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o av-	
	valersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,	
	anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17	

Spunto

Spunto

Spunto

	e 36 del D. Lgs. 117/2017.	
2	L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.	
	ART. 16 - Bilancio d'esercizio	
1	L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
2	I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.	
3	Il bilancio è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Tesoriere procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.	
4	Il Tesoriere documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	ART. 17 - Bilancio sociale	
	Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.	
	ART. 18 - Libri sociali obbligatori	
	L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.	

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, deliberato ai sensi dell'art. 9 comma 12, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che esercitino le attività di cui all'art. 5 lett. T del D. Lgs. 117/2017, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1 L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

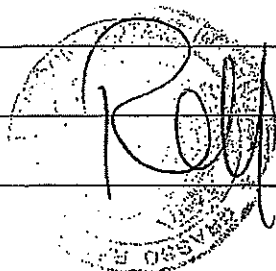
2 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmato: Danilo Luigi Oliva

" Alfonso Lazzara



Handwritten signatures: Danilo Luigi Oliva and Alfonso Lazzara

Handwritten signature: Raffaella

Certifico io sottoscritta, Dottoressa Raffaella Grasso Notaio in Genova
che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale
su supporto analogico.

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CHE RILASCIO PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE**
Genova, 3 Dicembre 2024

Roll h nel